



**COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO**  
PROVINCIA DI TRENTO

**Decreto del Presidente della Comunità**  
**n. 172**

**OGGETTO:** Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Formulazione atto di indirizzo specifico per nuova procedura di affidamento e contestuale proroga affidamento per un periodo di 12 mesi.

L'anno duemilaventiquattro addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:15** nella stanza virtuale in videoconferenza, il sig. Enrico Galvan, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 1 dd. 16.08.2022, in esecuzione quest'ultimo dell'art. 6, comma 2, della L.P. 7/2022, con l'assistenza del Segretario generale della Comunità, Sonia Biscaro,

**EMANA**

il seguente decreto.

OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani. Formulazione atto di indirizzo specifico per nuova procedura di affidamento e contestuale proroga affidamento per un periodo di 12 mesi.

## IL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ

Premesso che:

la Convenzione per la Gestione Associata del Servizio Pubblico del Ciclo dei Rifiuti, sottoscritta dai Comuni dell'ambito territoriale e la Comunità Valsugana e Tesino in data 29 marzo 2018, prevede che la Comunità gestisca il servizio integrato di gestione dei rifiuti solidi urbani.

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 244 del 02 agosto 2016 sono stati approvati i documenti di gara per l'affidamento del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2017 -2021, da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 "Nuovo Codice Appalti", con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 dello stesso D.Lgs. 18/04/2016 n. 50.

Con determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 342 di data 26 ottobre 2016 veniva aggiudicato alla Ecoopera Soc. Cooperativa con sede Legale a Trento, Via Sponda Trentina e sede Amministrativa in Scurelle, Loc Lagarine, il Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2017 -2021, per un importo annuo di Euro 1.924.080,31 oltre ad Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo di Euro 1.927.080,31 che corrisponde ad un importo contrattuale, per i cinque anni della durata dell'appalto, di Euro 9.635.401,55 oltre agli oneri fiscali

In data 31 gennaio 2017, n.37/2017 di Rep., veniva sottoscritto il relativo contratto.

Con deliberazione del Comitato Esecutivo n. 101 di data 23 maggio 2019 veniva dato atto dell'interesse della Comunità di procedere ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 all'affidamento alla ditta Ecoopera dell'appalto del Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2022-2023.

Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 507 di data 05 giugno 2019 veniva affidato, in seguito a trattativa privata, alla Ditta Ecoopera Soc. Cooperativa, il Servizio di gestione dei rifiuti urbani nella Comunità Valsugana e Tesino per il periodo 2022-2023, per un importo relativo ai due anni di appalto di Euro 4.324.000,00 di cui Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza.

In data 30 luglio 2019, n.57/2019 di Rep., veniva sottoscritto l'atto aggiuntivo al contratto di appalto già in essere, che fissava il nuovo termine di scadenza dell'affidamento al 31.12.2023.

In data 31 luglio 2023, con nota assunta al prot. n. 10249 la società Ecoopera Soc. Coop. ha inviato, ai sensi del Paragrafo 2.2.1 delle "Linee Guida concernenti i contratti di Partenariato Pubblico Privato" adottate con Deliberazione della Giunta provinciale n. 2770 dd. 13 dicembre 2022, una pre-proposta relativamente alla gestione dei servizi di igiene urbana nella Comunità Valsugana e Tesino.

Con decreto del Presidente n. 132 dd. 07.09.2023 si è dato atto dell'assenza di elementi ostativi tali da delineare a priori il mancato interesse della Comunità nella realizzazione dell'investimento descritto nella pre-proposta per un contratto di partenariato pubblico privato per la gestione dei servizi di igiene urbana nella Comunità Valsugana e Tesino.

In data 12.10.2023, come comunicato con nota dd. 16.10.2023, acquisita al prot. n. 13744, del Nucleo di analisi e valutazione degli investimenti pubblici (NAVIP), il R.T.I. Ecoopera Soc. Coop. – Dolomiti Ambiente Srl ha presentato sul portale online della Provincia Autonoma di Trento una proposta di Partenariato Pubblico Privato avente ad oggetto "Per una nuova idea di valle: la concessione del servizio pubblico di igiene urbana della Comunità Valsugana e Tesino".

Con determinazione n. 1019 dd. 29.12.2023 è stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio alla ditta Ecoopera Soc. Coop. limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure

necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente attraverso le modalità del Partenariato Pubblico Privato, fissando il termine del periodo di proroga non oltre il 31.12.2024.

Atteso che nel corso dell'anno 2024 il NAVIP si è riunito in alcune sedute informali e con sedute formali in data 28 agosto 2024 e 14 novembre 2024 per la trattazione della proposta di partenariato PPP28 "Per una nuova idea di valle: la concessione del servizio pubblico di igiene urbana della Comunità Valsugana e Tesino".

Preso atto che con verbale di data 14 novembre 2024 il NAVIP ha disposto, con espresso richiamo alla nota dd. 23.09.2024, prot. PAT 716198 a firma del dott. Roberto Andreatta, responsabile dell'istruttoria, l'improcedibilità della proposta di partenariato sopra descritta, in virtù dell'entrata in vigore della novella normativa introdotta all'art. 13 bis della Legge Provinciale 16 giugno 2006, n. 3 dalla L.P. 8 agosto 2023, n. 9 che prevede, tra l'altro, una prima fase di operatività dell'ente di governo d'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani della durata di cinque anni, durante i quali lo stesso dovrà effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, a seguito della quale l'ente di governo subentra nei rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando l'incompatibilità dei PPP di lunga durata con la prossima gestione dell'Egato.

Rilevato che la citata nota a firma del dott. Andreatta, allegata per estratto al verbale, recita *"Risulta in tale ottica necessario, pena il vizio di legittimità di scelte diverse a cura degli Enti affidanti, limitare gli affidamenti ad una gittata temporale non superiore ai 4/5 anni, pena violazione dei criteri spaziali e competenziali di Egato e subambiti a tendere, con effetti in caso diverso pregiudizievoli su investimenti di sistema e uniformità tariffaria progressiva"*.

Atteso che il testo novellato del citato art. 13 bis della L.P. 3/2006 recita *"5. Ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, la Provincia, i comuni e le comunità esercitano in forma associata le funzioni e le attività in materia di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto del piano provinciale di gestione dei rifiuti, attraverso un ente di governo dell'ambito istituito mediante convenzione tra i predetti enti. L'ente di governo è costituito in forma di consorzio o in altra forma prevista dall'ordinamento regionale per la gestione associata di funzioni; esso organizza e affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti. La convenzione individua la data di operatività dell'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani, i criteri per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - anche mediante l'individuazione di sub-ambiti in base al criterio di differenziazione territoriale e socio-economica ove ne sia motivata la maggiore efficacia ed efficienza del sistema complessivo - e disciplina le modalità per il conferimento o la messa a disposizione degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all'ente di governo da parte degli enti partecipanti. La convenzione individua inoltre disposizioni transitorie per assicurare la fornitura del servizio nel primo periodo di operatività dell'ente di governo, con particolare riguardo alla transizione dal sistema di gestione in essere alla data di entrata in vigore di questo comma alla gestione integrata. 5 bis. Lo schema della convenzione prevista dal comma 5 è approvato dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo articolo ed entro i successivi tre mesi è sottoscritto dalla Provincia, dalle comunità e dai comuni. La sottoscrizione della convenzione entro il termine previsto da questo comma costituisce atto obbligatorio. 5 ter. Nella prima fase di operatività, della durata di cinque anni, l'ente di governo dell'ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani esegue una ricognizione dell'impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti urbani, compresa l'impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento, e avvia la realizzazione delle infrastrutture necessarie per garantire la fornitura del servizio. Nella predetta fase l'ente di governo dell'ambito acquisisce inoltre dagli enti partecipanti tutti gli elementi utili a effettuare un'analisi del fabbisogno relativo al servizio e delle caratteristiche dei sistemi di raccolta, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l'ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all'analisi dei predetti elementi, l'ente di governo dell'ambito provvede allo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e, a tal fine, subentra in tutti i rapporti in essere per la fornitura del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani."*

Considerato l'attuale stato di indefinizione che si riscontra a livello provinciale in merito alla convenzione tra Provincia, Comuni e Comunità per l'istituzione dell'ente di governo d'ambito per la gestione dei rifiuti, che ad oggi non risulta ancora approvata.

Ritenuto quindi di procedere a un nuovo affidamento del servizio in essere, per una durata compatibile con quella del primo periodo di operatività dell'Egato, e di individuare tale durata in 4 anni eventualmente prorogabili di ulteriori 2, in funzione dell'effettiva evoluzione del quadro normativo e gestionale provinciale, mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 e 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Dato atto che la data della seduta del NAVIP che ha disposto l'improcedibilità del PPP 28 il 14 novembre 2024, immediatamente a ridosso dell'attuale scadenza al 31.12.2024 dell'affidamento a Ecoopera del servizio di gestione dei rifiuti urbani, non ha di fatto permesso alla Comunità di procedere all'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio entro tale termine.

Vista la natura del servizio di gestione dei rifiuti che risulta essere servizio pubblico essenziale che non consente soluzioni di continuità e deve necessariamente essere prorogato in costanza di procedure per l'affidamento dello stesso.

Considerato che si rende pertanto necessario procedere con una proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani attualmente in essere, nelle more dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di un anno e comunque fino alla nuova aggiudicazione, alle condizioni del contratto dd. 31.01.2017, rep. n. 37 A.P., come integrato con atto dd. 30.07.2019, rep. n. 57 A.P. e con atto dd. 04.11.2024, rep. 81 A.P., al fine di garantire continuità nell'erogazione del servizio pubblico.

Ritenuto quindi di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, applicabile *ratione temporis*, alla proroga del servizio in essere limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e agli stessi prezzi, patti e condizioni fissando il periodo di proroga in 12 mesi (1.1.2025 – 31.12.2025), e comunque fino alla nuova aggiudicazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

Visti:

- gli atti citati in premessa;
- la legge provinciale 09 marzo 2016 n. 2 "Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016" e ss.mm.ii. per quanto compatibile;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali" e ss.mm.ii.;
- Visto il D.lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;

- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo";
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 35 dd. 20.12.2023, ad oggetto: "Approvazione del D.U.P. 2024-2026, del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, della Nota integrativa al bilancio e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi del bilancio (Bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011).";
- il decreto del Presidente n. 199 dd. 22.12.2023, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – P.E.G. parte finanziaria";
- il decreto del Presidente n. 37 di data 11.04.2024, dichiarato immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2024 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino."

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto altresì di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm., stante la necessità di assicurare la continuità del servizio a decorrere dal 01.01.2025.

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., espressi in forma digitale ed allegati alla presente.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente.

#### **DECRETA**

1. di formulare, per le motivazioni esposte in premessa, un atto di indirizzo specifico a favore del responsabile del Settore Ambiente e Edilizia abitativa affinché proceda all'elaborazione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino per la durata massima di anni 4+2 mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71, 108 e 57 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 17 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2;

2. di incaricare, per le motivazioni esposte in premessa, il responsabile del Settore Ambiente e Edilizia abitativa di procedere alla proroga del servizio di gestione dei rifiuti urbani sul territorio della Comunità, attualmente in essere con la ditta Ecoopera Soc. Coop con sede legale a Trento in via Sponda Trentina, 18, C.F. e Partita Iva 00621240225, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016, applicabile *ratione temporis*, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in essere, fissando il periodo di proroga in 12 mesi (1.1.2025 – 31.12.2025), e comunque fino alla nuova aggiudicazione;
3. di demandare al Responsabile del Settore Ambiente ed Edilizia abitativa l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti al presente decreto, con adozione dei relativi impegni di spesa;
4. di dare atto che gli atti gestionali di cui al punto 3. del deliberato sono finanziati con fondi derivanti dalla riscossione della tariffa di igiene ambientale;
5. Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 "*Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige*" e s.m., per le motivazioni in premessa esposte.

*Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:*

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Enrico Galvan</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>Sonia Biscaro</i></p>
---	---	--

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- parere di regolarità contabile
- attestazione di pubblicazione e esecutività

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*